n. R.G. 487/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Dania Mori Presidente

dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore

dott. Paola Caporali Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di rinvio dalla Cassazione iscritto al n. r.g. **487/2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , anche quale erede di *Per_1* *[...]* con il patrocinio dell'avv. MORANDI PAOLO;

Parte_2 (C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv. MORANDI PAOLO;

Parte_3 (C.F. *C.F._3* , con il patrocinio dell'avv. MORANDI PAOLO;

ATTORI IN RIASSUNZIONE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv. ;

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

Controparte_2 (C.F. *C.F._4*)

CP_3 (C.F. *C.F._5*)

Controparte_4 (C.F. *C.F._6* , quale erede di *Persona_1*

Controparte_5 (C.F. *C.F._7*), quale erede di *Persona_1*

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -CONTUMACI

CONCLUSIONI

con ordinanza del 18/20.5.2026, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21.4.2026, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte attrice: *"affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in sede di rinvio ed in riforma della cassata sentenza dalla stessa resa, in diversa composizione, con n.2438/2021 (R.G. 1914/2018), nonché in ottemperanza ai principi statuiti dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.33009/2024 resa nel giudizio recante RG 16067/2022, in accoglimento delle domande svolte fino dal primo grado e ribadite in quelli successivi, Voglia:* ***- a)*** *condannare l'* Controparte_6 *, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non subiti dagli attori Sigg.ri* Parte_1 *,* Parte_2 *e* Parte_3 *in conseguenza dei fatti per cui è causa, e perciò, liquidata in via equitativa la somma dovuta iure successionis ai Sigg.ri* Parte_1 *,* Parte_2 *e* Parte_3 […] *nella misura di 1/3 ciascuno, per i danni patiti dal piccolo* Per_2 *nei suoi due mesi di vita, in parziale riforma della sentenza cassata, confermare la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis contenuta nella sentenza del Tribunale di* [redacted] *n.517/2011 (pag. 4 della stessa) laddove il Giudice ha ritenuto "equo liquidare in valori monetari attuali la somma di € 810.000,00 che dovrà essere ripartita fra i genitori e il fratellino del de cuius secondo le norme che regolano la successione legittima in pari misura (€ 270.000,00 ciascuno)", il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e quindi condannare l'* Controparte_6 […] *al pagamento in favore di* Parte_1 *,* Parte_2 *e* Parte_3 *, della differenza fra quanto loro dovuto e la somma di € 350.000,00 versata ai primi due il 26.02.2004 da* CP_7 *compagnia assicuratrice dell'* Parte_4 *di* [redacted] *, e da essi accettata in conto del loro maggiore avere ed imputata, per metà ciascuno, prima alle spese per l'assistenza stragiudiziale resa dall'Avv. Morandi, quindi agli interessi, ed infine al capitale, e le ulteriori somme di € 140.000,00 ciascuno versate al Sig.* Parte_1 *e alla Sig.ra* Parte_2 *il 20.09.2016 in esecuzione della citata sentenza di appello n.890/15 poi cassata, e da questi accettate in conto del loro maggiore avere ed imputate prima alle spese di lite,*

*quindi agli interessi, ed infine al capitale; - **β)** con vittoria di spese di lite sia del presente giudizio di rinvio, sia di quelli svoltisi davanti alla Corte d'Appello di Firenze e alla Corte di Cassazione, nella misura dettagliatamente indicata al punto β) dell'atto introduttivo del presente giudizio; **- γ)** In ogni caso, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dagli attori, provvedere ex artt. 287-288 c.p.c. alla correzione della sentenza n.2438/2021 di Codesta Corte, così come indicato al punto γ) dell'atto introduttivo del presente giudizio";*

Per la parte convenuta: *"Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare per quanto di interesse della concludente le avverse domande, anche in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, il tutto come osservato ed eccepito nella narrativa della comparsa di costituzione. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Le vicende di causa

Parte_1 e *Parte_2* - in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio (allora) minore *Parte_3* -, nonché *Persona_1* (deceduta in corso di causa), *Controparte_2* e *CP_3* convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [redacted] l' *Controparte_8* (oggi, *[...]* *CP_9*) chiedendo l'accertamento della responsabilità del personale medico e paramedico del reparto di ostetricia dell'ospedale di [redacted] (facente parte della predetta *Pt_5* e, quindi, della convenuta per le inadeguate e negligenti prestazioni sanitarie fornite in occasione del parto di *Parte_2* e la condanna dell' *[...]* *CP_6* al risarcimento dei danni conseguenti.

In particolare, affermavano gli attori che, a causa delle operazioni di assistenza al parto, in data 23 ottobre 1999 il figlio, fratello e nipote degli attori, *Per_2* , veniva alla luce in condizioni di grave asfissia e di morte apparente; trasferito all'ospedale [redacted] di Firenze, *Persona_3* senza essere mai uscito dallo stato di coma, decedeva il 22 dicembre 1999 per insufficienza cardio-respiratoria in corso di grave asfissia perinatale con colliquazione della sostanza encefalica.

Si costituiva in giudizio l' *Controparte_8* , che contestava soltanto l'entità dei pregiudizi richiesti e quantificati dagli attori, con specifico riguardo

ai danni biologico, esistenziale, patrimoniale e morale patiti *iure proprio* e *iure hereditatis*.

Con la sentenza n. 517 del 27 giugno 2011 il Tribunale di [redacted] – escluso il danno catastrofale *iure hereditatis* e il danno biologico *iure proprio* dedotto dai genitori - accoglieva la domanda attorea e condannava l'*Controparte_8* di [redacted] a risarcire alle controparti i danni e, segnatamente, il danno biologico terminale subito dal neonato deceduto, il danno da perdita parentale e il danno patrimoniale dei congiunti.

La *Pt_5* impugnava la decisione di primo grado contestando il riconoscimento dei pregiudizi sopra elencati e la liquidazione operata dal giudice di prime cure; gli attori proponevano appello incidentale per la mancata o insufficiente liquidazione dei danni in loro favore.

Questa Corte d'Appello, con la sentenza n. 890 del 14 maggio 2015, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosceva ai familiari del neonato deceduto il danno da perdita della vita (o tanatologico) *iure hereditatis*, nonché - *iure proprio* - il danno da perdita parentale dei genitori, del fratello e dei nonni e il pregiudizio patrimoniale per le spese affrontate dai genitori, rideterminando le liquidazioni effettuate dal Tribunale.

Avverso la suddetta sentenza, l'*Controparte_6* proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resistevano con controricorso *Parte_1* *Parte_2* *[...]*, *Parte_3* *Persona_1* *Controparte_2* e *CP_3* i quali proponevano a loro volta ricorso incidentale.

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13753 del 31 maggio 2018: accoglieva il primo motivo del ricorso principale ritenendo la sentenza impugnata viziata nella parte in cui aveva riconosciuto agli eredi del neonato deceduto il risarcimento del danno da perdita della vita; accoglieva altresì il primo motivo del ricorso incidentale limitatamente al mancato riconoscimento agli eredi del solo danno biologico terminale (escluso il danno morale terminale); dichiarava assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale (concernenti i pregiudizi risarcibili e la pronuncia sulla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso in esito al primo grado) nonché il sesto motivo del ricorso incidentale (riguardante le spese di lite); respingeva il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale concernenti la risarcibilità di un autonomo danno morale oltre al risarcimento del pregiudizio per la perdita del rapporto parentale. Indi, cassava

la decisione impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Con sentenza n. 2438 resa in data 17 dicembre 2021, questa Corte d'Appello, pronunciando in sede di rinvio - premesso il carattere incontestato di tutte le questioni venute meno a seguito del pronunciamento dell'ordinanza della Corte di cassazione in sede di legittimità - evidenziava come, esclusa ogni ulteriore controversia circa l'an della pretesa risarcitoria degli originari attori, *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* non potessero vantare alcun diritto *iure hereditatis* al risarcimento del danno tanatologico e del danno catastrofale (o morale terminale) in ipotesi sofferti dal proprio figlio/fratello neonato (in ragione dell'inconfigurabilità teorica del primo e dell'insussistenza in fatto del secondo). Quanto al danno biologico terminale, vantato dagli stessi *iure hereditatis*, lo liquidava nell'importo complessivo di € 17.820,00 (da ripartirsi per 1/3 a favore dei tre eredi) muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nella c.d. tabella di Milano per l'inabilità temporanea, applicando un incremento del 300% al valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l'inabilità temporanea. Osservava inoltre come gli importi dovuti ai genitori per il danno biologico terminale sofferto dal piccolo *Per_2*, dovessero ritenersi integralmente compensati da quanto già dagli stessi in precedenza ottenuto a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice dell'azienda sanitaria convenuta. Per contro, riteneva non ancora soddisfatto il credito risarcitorio vantato da *Parte_3* per tutti i danni (danno parentale *iure proprio* e danno biologico terminale *iure hereditatis*) subiti a seguito del decesso del fratello *Per_2*, non avendo lo stesso ricevuto alcunché a titolo di acconto.

Contro tale pronuncia, promuovevano ricorso in Cassazione *Parte_1* *Parte_2* *[...]* e *Parte_3* all'esito del quale la Suprema Corte, nella resistenza dell'Azienda sanitaria, pronunciava l'ordinanza n. 33009 del 17 dicembre 2024 con cui accoglieva il primo motivo, limitatamente alla censura relativa alla liquidazione del 'danno biologico terminale' patito dal piccolo *Per_2* nella sua breve vita, mentre riteneva infondate le restanti censure avanzate dai ricorrenti con riguardo, da un lato, al rigetto delle pretesa risarcitoria per il danno tanatologico in ipotesi sofferto dal piccolo *Per_2* per la perdita della sua pur breve vita e, dall'altro, alla negazione del diritto al risarcimento del danno c.d. catastrofale (alias, morale biologico) in capo al piccolo *Per_2*. Quanto ai restanti motivi di ricorso, rigettava il secondo (relativo ad

una pretesa violazione del giudicato da parte del giudice del rinvio nella liquidazione degli importi ad essi spettanti a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale), dichiarava inammissibile il terzo (relativo a pretesi errori di calcolo nel conteggiare gli importi già liquidati a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale *iure proprio* nei precedenti gradi di merito) ed assorbito il quarto (per avere la Corte territoriale illegittimamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza dell'azienda sanitaria avversaria, e per avere illegittimamente liquidato il compenso relativo al secondo grado di merito, alla fase di legittimità e al giudizio di riassunzione in misura ampiamente inferiore a quella richiesta con le note spese).

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte cassava la decisione impugnata *in parte qua* e rinviava a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudizio veniva riassunto da *Parte_1* *Parte_2* e *Pt_3* *[...]* i quali chiedevano che questa Corte d'Appello, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza della Suprema Corte, da ultimo indicata, procedesse a: a) liquidare il danno biologico terminale patito dal piccolo *Per_2* nei suoi due mesi di vita, conseguentemente rideterminando il credito risarcitorio loro spettante *iure hereditatis*, con conseguente condanna dell *CP_10* al pagamento in loro favore di quanto dovuto; b) liquidare e condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del *i)* giudizio di legittimità (R.G. 16067/2022) definito dall'ordinanza che ha disposto il rinvio e dei precedenti gradi, provvedendo ad una nuova liquidazione, ferma quella già disposta per il primo grado (Tribunale di [redacted] R.G. 3105/04) con la sentenza n. 2438/2021, sul punto non impugnata in sede di legittimità, di compenso ed accessori relativi al *ii)* secondo grado di merito (Corte d'Appello di Firenze R.G. 1623/2011), al *iii)* primo giudizio di legittimità (Corte di Cassazione R.G. 19173/2025) ed al *iv)* conseguente giudizio di rinvio (Corte d'Appello di Firenze R.G. 1914/2028), nonché alla liquidazione ed alla condanna della convenuta anche al pagamento delle spese di lite relative al *v)* presente giudizio di rinvio; c) correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza cassata, n. 2438/2021, relativa al calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale *iure proprio* subito dagli attori *Parte_1* e *Parte_2* .

Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' *[...]* *Controparte_6* , la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in riassunzione sia perché in esso era indicato un termine di costituzione di 70 giorni, invece che di 20 giorni, sia perché mancavano gli avvertimenti di cui agli artt. 343 ss. c.p.c. e, nel merito, concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.

Per contro, non si costituivano in giudizio *Controparte_2* *CP_3* *CP_4* *[...]* e *Controparte_5* (questi ultimi in qualità di eredi di *Persona_1* , dei quali, verificata la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, veniva dichiarata la contumacia (cfr. ordinanza collegiale del 5/6.2.2026).

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18-20/5/2026 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 21/4/2026), sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) stante l'applicazione *ratione temporis* del c.d. vecchio rito.

2. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall' *[...]*

Parte_6 ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto la *vocatio in ius* indica un termine di costituzione di 70 giorni anziché di 20 giorni e inoltre mancherebbero gli avvertimenti di cui agli artt. 343 ss. c.p.c.

Con riferimento al primo rilievo, l'eccezione è infondata.

È vero che l'atto di citazione in riassunzione notificato all' *Pt_5* il 6 marzo 2025 per l'udienza cartolare del 30.9.2025 reca quale termine di costituzione quello di settanta giorni prima dell'udienza, anziché quello di venti giorni previsto dall'art. 342 c.p.c. Tuttavia, tale irregolarità non ha comportato alcuna concreta lesione del diritto di difesa della convenuta e non è quindi idonea a determinare la nullità dell'atto.

Va infatti considerato che, a seguito del decreto del C.I. del 22.3.2025, la prima udienza di comparizione è stata differita al 27 gennaio 2026. Ne consegue che la convenuta, fin dalla notifica della citazione, ha comunque beneficiato di un termine ampiamente superiore a quello minimo di 90 giorni liberi previsto per predisporre le proprie difese e costituirsi in giudizio, disponendo di oltre sette mesi per approntare compiutamente la propria attività difensiva. L'erronea indicazione del termine di

costituzione è rimasta pertanto priva di qualsivoglia incidenza concreta sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto di difesa.

Né assume rilievo l'eventuale mancata conoscenza, da parte della convenuta, del successivo differimento dell'udienza prima della sua costituzione in giudizio. L *Pt_5* si è infatti regolarmente costituita ed ha svolto compiutamente le proprie difese, senza neppure allegare quale specifica attività processuale sarebbe stata preclusa o resa più gravosa dall'errore contenuto nell'atto di citazione in riassunzione. Deve pertanto ritenersi che l'irregolarità dedotta non abbia arrecato alcun concreto pregiudizio difensivo e che sia stato comunque raggiunto lo scopo cui l'atto era destinato, con conseguente insussistenza di un interesse della convenuta a far valere la dedotta nullità.

Parimenti destituito di fondamento è il secondo rilievo.

Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma che "*Non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 163 cod. proc. civ., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque, a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione"* (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 30603 del 30/12/2011).

I medesimi principi, elaborati con riferimento all'atto di appello, risultano applicabili anche all'atto di citazione in riassunzione, che non è soggetto ad alcuna prescrizione circa l'inserimento di specifici avvertimenti concernenti le preclusioni di cui agli artt. 343, 345 e 346 c.p.c.

3. Il perimetro della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva che vanno escluse dall'ambito del contendere in quanto su di esse è già sceso il giudicato le questioni di seguito indicate.

Con riguardo al danno *iure proprio*, reclamato da *Parte_1* (padre di *Per_2*), *Parte_2* (madre di *Per_2*), *Parte_3* (fratello di *Per_2*), *Persona_1* (nonna, deceduta, e, per essa, gli eredi, *Parte_1* *CP_4* *[...]* e *Controparte_5* , *Controparte_2* (nonno) e *CP_3* (nonna):

- è rimasto definitivamente accertato per effetto della sentenza di questa Corte d'Appello n. 890/2015 il danno da perdita del rapporto parentale subito dai nonni del piccolo *Per_2* , *Persona_1* *Controparte_2* e *CP_3* già liquidato dal Tribunale di [redacted] nella somma di € 38.075,65 (comprensiva di rivalutazione ed interessi) (sentenza n. 517/2011);

- è rimasto parimenti definitivamente accertato per effetto della sentenza di questa Corte d'Appello n. 890/2015 il danno da perdita del rapporto parentale subito dai genitori, *Parte_1* e *Parte_2* , e dal fratello del piccolo *Per_2* , *Parte_3* già liquidato dal Tribunale di [redacted] rispettivamente nella somma di € 190.000 (per *Parte_1* , di € 230.000 (per *Parte_2*) e di € 22.340 (per *Parte_3* (sentenza n. 517/2011);

- è rimasta definitivamente accertata per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 13753/2018 che ha respinto sul punto il ricorso incidentale proposto dai genitori, fratello e nonni di *Per_2* contro la sentenza di questa Corte n. 890/2015 l'inesistenza del danno morale in capo ai congiunti del neonato deceduto, in aggiunta al riconosciuto danno da perdita del rapporto parentale;

- è rimasta definitivamente accertata per effetto della sentenza di questa Corte d'Appello n. 890/2015 l'inesistenza del danno biologico in capo ai genitori del neonato deceduto.

Con riguardo al danno patrimoniale, reclamato *iure proprio* dai genitori del piccolo *Per_2* :

- è rimasto definitivamente accertato per effetto della sentenza di questa Corte d'Appello n. 890/2015 il danno emergente subito da *Parte_1* determinato nel maggiore importo di € 10.083,80 rispetto a quanto già liquidato dal Tribunale di [redacted] (sentenza n. 517/2011).

Con riguardo al danno *iure hereditatis*, reclamato da *Parte_1* (padre di *Per_2*), *Parte_2* (madre di *Per_2*) e *Parte_3* (fratello di *Per_2*):

- è rimasta definitivamente accertata per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 33009/2024 che ha respinto sul punto il ricorso promosso dagli eredi *Parte_7* contro la sentenza n. 2438/2021 pronunciata da questa Corte in sede di rinvio (giusta l'indicazione fornita in tal senso dalla Suprema Corte con

l'ordinanza n. 13753/2018) la non configurabilità del danno tanatologico in capo al neonato deceduto, e, conseguentemente, la non spettanza di tale voce di danno in favore degli eredi;

- è rimasta definitivamente accertata per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 33009/2024 che ha respinto sul punto il ricorso promosso dagli eredi *Parte_7* contro la sentenza n. 2438/2021 pronunciata da questa Corte in sede di rinvio (giusta l'indicazione fornita in tal senso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 13753/2018) l'inesistenza del danno morale terminale in capo al neonato deceduto, e, conseguentemente, la non spettanza di tale voce di danno in favore degli eredi;
- è rimasta definitivamente accertata per effetto della sentenza n. 2438/2021 pronunciata da questa Corte in sede di rinvio (giusta l'indicazione fornita in tal senso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 13753/2018) l'esistenza del danno biologico terminale in capo al neonato deceduto, trasmissibile agli eredi.

Per contro, è ancora in contestazione la quantificazione di tale pregiudizio, avendo la Cassazione con l'ordinanza n. 33009/2024 accolto la censura avanzata dagli eredi *Parte_7* con riguardo alla liquidazione del 'danno biologico terminale' patito dal piccolo *Per_2* nella sua breve vita e cassato sul punto la sentenza n. 2438/2021 pronunciata da questa Corte in sede di rinvio.

Il perimetro della decisione rimane pertanto circoscritto al rapporto processuale tra i genitori e il fratello del piccolo *Per_2*, da un lato, e l' *Pt_5* dall'altro, e, nell'ambito di questo, alla domanda avente ad oggetto il danno non patrimoniale vantato dai prossimi congiunti a titolo ereditario, *sub specie* di danno biologico terminale, e, nello specifico, alla determinazione del *quantum* di tale pregiudizio, essendo per contro già stato accertato in via definitiva l'an della pretesa.

Rimangono poi da definire le spese di lite con riferimento a tutti i gradi di giudizio in base all'esito complessivo della lite.

Infine, occorrerà stabilire, alla luce degli importi già versati dall'assicurazione dell' *Pt_5* a *Parte_2* ed *Parte_1* se sia stato già interamente soddisfatto il credito risarcitorio vantato dai predetti.

4. La determinazione del danno biologico terminale

Con la sentenza n. 2438/2021 emessa da questa Corte nel primo giudizio di rinvio, su indicazione della Suprema Corte (ordinanza n. 13753/2018), è stato riconosciuto in via definitiva ai genitori e al fratello del piccolo Per_2 il diritto a vedersi liquidato, quali eredi, il danno biologico terminale sofferto dal neonato "*alla luce del consolidato orientamento per il quale l'indennizzo di tale lesione prescinde dalla citata consapevolezza del soggetto in ordine al vicino decesso e consegue al solo accertamento del lasso temporale, tra sinistro e morte, che comunque deve superare i dieci giorni (…)*". Si richiamano sul punto le motivazioni espresse in quella sede che – come detto – non sono state successivamente messe in discussione e che quindi rappresentano ormai cosa giudicata.

Ciò che invece continua a rimanere controversa è la concreta liquidazione di tale voce di danno. Invero, la sentenza n. 2438/2021 emessa in sede di rinvio da questa Corte d'Appello che ha liquidato tale danno nella somma complessiva di € 17.820,00, da ripartire in tre, è stata sul punto cassata con l'ordinanza n. 33009/2024 del 17.12.2024.

Con tale ordinanza, la Cassazione ha accolto, *in parte qua*, il ricorso con cui i genitori e il fratello del piccolo Per_2 hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2 e 29 Cost., con specifico riferimento alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale *iure hereditatis* costituito dal danno biologico terminale (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno biologico terminale patito dal piccolo Per_2 nella sua breve vita muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nella c.d. tabella di Milano per l'inabilità temporanea, di per sé strutturalmente inidonee a costituire un riferimento appropriato rispetto alla natura del danno considerato, a nulla valendo, in tal senso, il mero incremento del 300% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l'inabilità temporanea, con la conseguente liquidazione, da parte del giudice *a quo*, di un importo monetario meramente simbolico (pari a poco più di 17.000,00 euro) pur a fronte della significativa gravità del danno risarcito.

Questa la motivazione espressa sul punto dalla Suprema Corte: "sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto di poter liquidare tale danno muovendo dal parametro costituito dalle indicazioni contenute nella c.d. tabella di Milano per l'inabilità temporanea, adeguando tali indicazioni attraverso un incremento del 300% del valore giornaliero stabilito dalla ridetta tabella milanese per l'inabilità

temporanea, pervenendo alla liquidazione dell'importo complessivo pari a poco più di 17.000,00 euro; un simile metodo di liquidazione del c.d. danno biologico terminale, per gli esiti ai quali ha concretamente condotto nel caso di specie, deve ritenersi errato e, conseguentemente, tale da integrare gli estremi della violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.; varrà in primo luogo ribadire la definizione del c.d. danno biologico terminale come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione; tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv. 670457 - 02, cit.; Sez. 3, ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 - 01); la liquidazione di tale danno, d'indole tipicamente non patrimoniale, avviene necessariamente in termini equitativi ed è normalmente realizzata attraverso il richiamo a parametri di riferimento di carattere statistico, come quello costituito dalle tabelle in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale; ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte, pur quando ha talora ritenuto di condividere e di confermare le scelte operate dai giudici di merito con riguardo alla liquidazione del cosiddetto danno biologico terminale attraverso il riferimento ai parametri nelle tabelle per il danno biologico temporaneo (cfr. Sez. L, ordinanza n. 17577 del 28/06/2019, Rv. 654381 - 01; Sez. 3, ordinanza n. 16592 del 20/06/2019, Rv. 654294 - 01; Sez. 3, sentenza n. 23183 del 31/10/2014, Rv. 633238 - 01; Sez. 3, sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159 - 01), ha contestualmente sottolineato l'esigenza di tener conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, al punto che la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte (cfr. Sez. 3, sentenza n. 15491 del 08/07/2014, Rv. 631748 - 01; Sez. 3, sentenza n. 18163 del 28/08/2007, Rv. 598968 - 01; Sez. 3, sentenza n. 9959 del 28/04/2006, Rv. 590699 - 01; Sez. 3, sentenza n. 3549 del 23/02/2004, Rv. 570400 - 01); in termini strettamente concettuali, l'idea di liquidare alla stregua di un danno di carattere temporaneo un danno biologico consistente in uno stato di invalidità destinato a esitare, non già in guarigione o in cronicizzazione (e, dunque, in una sua trasformazione in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata, non può non suscitare severe perplessità, per l'intima contraddittorietà implicita nell'attribuire un carattere 'temporaneo' a ciò che, viceversa, nella prospettiva esistenziale della vittima, ha costantemente e irrevocabilmente assunto un carattere esclusivamente permanente e decisivo; l'affermazione della 'temporaneità' del danno alla salute destinato a condurre al decesso della vittima sembra contraddire l'essenza stessa del pregiudizio alla salute in sé considerato, poiché la 'temporaneità' del danno alla salute, nella sua tradizionale accezione, assume una sua consistenza concettuale unicamente in rapporto all'esito della guarigione o della cronicizzazione in una determinata entità di danno permanente; in breve, può parlarsi di 'temporaneità' di un determinato danno alla salute là dove a tale danno temporaneo faccia seguito la definitiva guarigione della vittima, ovvero la stabilizzazione di quel danno 'temporaneo' in danno 'permanente', sì che l'idea della 'trasformazione' del danno temporaneo (in guarigione o in cronicizzazione) acquista un suo preciso senso nel quadro delle prospettive di vita della vittima che, rispetto a quel tempo di sofferenza circoscritta, si apre a un futuro

di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute; nel caso del 'danno biologico terminale', viceversa, la temporaneità di cui si parla non ha riguardo ad alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della provocazione della lesione mortale, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso; si tratta, pertanto, di un danno alla salute di cui appaiono assai più salienti i caratteri della permanenza che di una mera (transeunte) sofferenza temporanea; di tale peculiarità del danno biologico terminale è possibile trovare un significativo e ripetuto riscontro nella stessa giurisprudenza di questa Corte, là dove si è sottolineato come tale danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. Sez. 3, sentenza n. 1877 del 30/01/2006, Rv. 588996 - 01; conf. Sez. 3, sentenza n. 25124 del 27/11/2006, Rv. 596216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11003 del 14/07/2003, Rv. 565030 - 01); se, dunque, il riferimento al parametro costituito dalle tabelle predisposte per il risarcimento del danno alla salute di carattere temporaneo, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, vale a giustificare la preliminare raccomandazione di una massima prudenza al giudice del merito (sì, da suggerire l'esigenza dei necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto), un riscontro di carattere decisivo assume, nell'esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere 'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio; varrà al riguardo, sottolineare come, nella giurisprudenza di questa Corte, abbia assuto un carattere centrale ed essenziale, in materia di liquidazione equitativa del danno, il principio in forza del quale l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito (in ordine alla determinazione del danno) è censurabile in sede di legittimità quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entità del danno accertato dal medesimo giudice (cfr. Sez. 3, sentenza n. 23725 del 16/09/2008, Rv. 604691 - 01; Sez. 3, sentenza n. 4186 del 2/03/2004, Rv. 570703 - 01); in breve, al di là dell'oggettiva condivisibilità delle tecniche o dei metodi utilizzati ai fini della liquidazione equitativa del danno, rimane in ogni caso indefettibile l'esigenza di verificare che nessun risultato liquidatorio sia tale da rimanere al di qua del limite di una considerazione meramente simbolica (e dunque inadeguata) delle conseguenze dannose concretamente accertate dal giudice di merito; nel caso di specie, la liquidazione del danno biologico terminale contenuto nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in relazione al gravissimo danno alla salute sofferto dal piccolo *Per_2* (partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi), deve ritenersi oggettivamente tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico e deve ritenersi tale da non rispettare il necessario criterio di correlazione tra l'importo liquidato e la natura e l'entità del danno alla salute accertato dal giudice; la sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata sul punto, con la restituzione al giudice del rinvio del compito di procedere a una nuova liquidazione equitativa del danno biologico terminale sofferto dal piccolo *Persona_3* nel periodo della sua pur breve vita, nel rispetto dei principi di diritto sin qui complessivamente rassegnati".

Compito di questa Corte è quindi quello di procedere ad una nuova liquidazione equitativa del danno biologico terminale sofferto dal piccolo *Persona_3* alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte.

Ai fini di tale liquidazione, il giudice può utilmente avvalersi dei criteri tabellari quali parametri orientativi dell'esercizio del potere equitativo, purché essi siano adeguatamente adattati alle peculiarità del caso concreto e non siano applicati in modo automatico o meccanico. In tale prospettiva, le tabelle milanesi elaborate per il danno terminale, pur riferendosi unitariamente tanto alla componente biologica quanto a quella morale e presupponendo, per quest'ultima, la cosciente percezione della fine imminente, possono costituire un utile punto di riferimento anche nel presente giudizio, a condizione che ne venga considerata esclusivamente la componente riconducibile al danno biologico terminale, essendo invece rimasta definitivamente esclusa ogni autonoma voce di danno morale terminale o catastrofale.

Del resto, le severe perplessità espresse dalla Suprema Corte non riguardano il ricorso alle Tabelle milanesi in sé considerate, espressamente indicate quale parametro statistico di generale impiego nella liquidazione del danno non patrimoniale, bensì l'utilizzo delle tabelle predisposte per l'inabilità temporanea, applicate senza adeguata considerazione delle peculiarità del danno biologico terminale e con esiti liquidatori ritenuti meramente simbolici. La metodologia elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano specificamente per il danno terminale appare invece coerente con le indicazioni fornite dal giudice di legittimità, previa espunzione della componente morale e con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

Alla luce dei parametri contenuti in dette tabelle – che indicano il tetto massimo di € 35.247,00 nei primi tre giorni di danno terminale non ulteriormente personalizzabile e dal quarto giorno un valore di € 1.175,00 a scalare, al netto della eventuale personalizzazione entro il limite di 50% - si perviene, tenuto conto dello stato di malattia terminale protrattosi per 60 giorni, ad un danno, equitativamente determinato, di **€ 54.630,00 (€** 17.623,50 + € 37.006,50)**:** per i primi tre giorni, € 17.623,50 (dimezzato l'importo di € 35.247,00 per epurarlo dalla componente morale che, come detto, non è stata riconosciuta), e per i giorni dal quarto al sessantesimo, il valore tabellare complessivo di € 49.342,00 viene ridotto del 50% (€ 24.671,00) per espungere la componente morale e l'importo così ottenuto viene aumentato nella misura del 50%, pervenendosi alla somma di € 37.006,50 (€ 24.671,00 + €

12.335,50). In tal modo non viene in rilievo la componente morale, definitivamente esclusa dal giudicato, bensì soltanto la massima compromissione dell'integrità psicofisica del neonato, protrattasi senza alcuna regressione per l'intero periodo di sopravvivenza. Le crisi convulsive, l'assenza di reattività e di respiro spontaneo e la totale compromissione delle funzioni vitali connotano infatti il pregiudizio biologico in termini di eccezionale gravità e giustificano l'incremento riconosciuto.

Per contro, non può seguirsi la linea difensiva degli attori in riassunzione che pretenderebbero che fossero applicati i valori che le Tabelle Milanesi indicano per il grado di compromissione pari al 100% di invalidità permanente, rapportato all'età della vittima.

L'affermazione della Suprema Corte secondo cui nel danno biologico terminale assumono particolare rilievo i caratteri della permanenza non comporta, infatti, l'applicazione dei criteri monetari propri dell'invalidità permanente, ma descrive il carattere irreversibile della compromissione biologica durante il periodo di sopravvivenza. Diversamente opinando, si finirebbe per commisurare il risarcimento non al pregiudizio alla salute effettivamente maturato in vita, bensì alla durata della vita perduta, così sovrapponendo il danno biologico terminale al danno da perdita della vita, o danno tanatologico, definitivamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità.

Se è vero, infatti, che la Suprema Corte ha affermato che si tratta di un danno alla salute di cui appaiono nel caso di specie assai più salienti i caratteri della permanenza che di una mera (transeunte) sofferenza temporanea, occorre anche considerare che esso, pur massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita – che nel caso di specie è di appena 60 giorni - e non per il tempo, di presunta durata della vita-media futura, cui sono rapportate le tabelle milanesi sull'invalidità permanente.

L'assunto degli attori finirebbe infatti per assimilare la posizione del neonato, sopravvissuto soltanto sessanta giorni all'evento lesivo, a quella di un soggetto destinato a convivere per l'intera durata della propria esistenza con postumi permanenti del 100%. Una simile equiparazione trascura di considerare che il danno biologico terminale, pur caratterizzato da un'intensità massima e da una irreversibilità assoluta, resta ontologicamente correlato al periodo di effettiva permanenza in vita della vittima successivamente alla lesione. Proprio tale elemento distingue il danno

terminale dal danno biologico permanente e impedisce di utilizzare i valori tabellari costruiti sulla presumibile durata residua della vita.

Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 54.630,00 liquidato ai valori attuali deve essere devalutato alla data dell'illecito e quindi annualmente rivalutato, con applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata sino alla data della presente decisione.

5. Sulla correzione materiale

La domanda di correzione proposta con l'atto di citazione in riassunzione deve ritenersi assorbita dalla nuova determinazione dell'importo risarcitorio complessivo spettante a ciascuno degli attori in riassunzione, alla luce dell'esito finale del giudizio.

Nello specifico, le somme riconosciute agli attori devono essere così determinate:

a) in favore di *Parte_2* :

- a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis*, € 18.210 (rivalutati ad oggi);
- a titolo di danno da perdita del rapporto parentale *iure proprio*, € 230.000,00 (rivalutati al giugno 2011).

b) in favore di *Parte_1*

- a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis,* € 18.210 (rivalutati ad oggi);
- a titolo di danno da perdita del rapporto parentale *iure proprio*, € 190.000,00 (rivalutati al giugno 2011)
- a titolo di danno patrimoniale *iure proprio*, € 10.508,84 (rivalutati e maggiorati degli interessi al tasso di legge al 14.5.2015, data della sentenza di appello);

c) in favore di *Parte_3*

- a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis*, € 18.210 (rivalutati ad oggi);
- a titolo di danno da perdita del rapporto parentale *iure proprio*, € 22.340,00 (rivalutati al giugno 2011).

Per le posizioni di *Parte_2* e di *Parte_1* deve tenersi conto che gli stessi sono stati destinatari, ciascuno, di due acconti pagati dalla compagnia di assicurazione dell' *Pt_5* € 175.000,00 in data 26.2.2004 e € 140.000 in data 20.9.2016.

Alla data del 26.2.2004, la somma di € 230.000 spettante a *Parte_2* , devalutata dal giugno 2011 (sentenza di primo grado) alla data dell'evento dannoso

(23 ottobre 1999) era pari a € 179.407,18, che maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla data dell'evento dannoso sull'importo anno per anno rivalutato, ammontava a € 224.591,31. Detratto da tale somma l'acconto di € 175.000,00 residuava un credito di € 49.591,31, da maggiorare a sua volta di interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 26.2.2004 fino al giugno 2011, per un totale di € 66.332,96. Dal giugno 2011 fino al successivo acconto del 20.9.2016, sull'importo di € 66.332,96 vanno calcolati gli interessi al tasso di legge, pervenendosi all'importo di € 71.254,86.

A tale importo va aggiunta la somma di € 18.210,00, già rivalutata ad oggi, che, devalutata alla data dell'evento dannoso, è pari a € 10.813,54 e che, maggiorata degli interessi al tasso legale da quella stessa data sull'importo anno per anno rivalutato fino al 20 settembre 2016, è pari a € 19.279,98.

In totale, l'importo di € 90.534,84 (€ 71.254,86 + € 19.279,98) risulta integralmente assorbito dal secondo acconto di € 140.000 corrisposto il 20.9.2016.

Alla data del 26.2.2004, la somma di € 190.000 spettante a *Parte_1* devalutata dal giugno 2011 (sentenza di primo grado) alla data dell'evento dannoso (23 ottobre 1999) era pari a € 148.205,93, che maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla data dell'evento dannoso sull'importo anno per anno rivalutato, ammontava € 185.531,95. Detratto da tale somma l'acconto di € 175.000,00 residuava un credito di € 10.531,95, da maggiorare a sua volta di interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 26.2.2004 fino al giugno 2011, per un totale di € 14.087,45. Dal giugno 2011 fino al successivo acconto del 20.9.2016, sull'importo di € 14.087,45 vanno calcolati gli interessi al tasso di legge, pervenendosi all'importo di € 15.132,74.

A tale importo va aggiunta la somma di € 10.508,84, a titolo di danno patrimoniale, già rivalutata e maggiorata degli interessi al tasso di legge alla data del 14.5.2015 (sentenza di secondo grado), cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori interessi al tasso di legge maturati fino alla data del 20.9.2016, pervenendosi all'importo di € 10.557,29.

Infine, va considerata l'ulteriore somma di € 18.210,00, già rivalutata ad oggi, che, devalutata alla data dell'evento dannoso, è pari a € 10.813,54 e che, maggiorata degli interessi al tasso legale da quella stessa data sull'importo anno per anno rivalutato fino al 20 settembre 2016, è pari a € 19.279,98.

In totale, l'importo di € 44.970,01 (€ 15.132,74 + € 10.557,29 + € 19.279,98) risulta integralmente assorbito dal secondo acconto di € 140.000 corrisposto il 20.9.2016.

Per contro, Parte_3 non ha ricevuto alcun acconto e, quindi, gli importi a lui spettanti devono essere determinati, alla data della presente decisione, nelle seguenti somme:

- € 18.210,00 a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis*, già liquidata ai valori attuali, che, devalutata alla data dell'evento dannoso in € 10.813,54 e maggiorata degli interessi al tasso legale da quella stessa data sull'importo anno per anno rivalutato sino alla data della presente decisione, è pari a € 25.276,49;
- € 22.340,00 a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, liquidata ai valori del giugno 2011, che devalutata dal giugno 2011 (sentenza di primo grado) alla data dell'evento dannoso (23 ottobre 1999) è pari all'importo di € 17.425,90, che maggiorato degli interessi al tasso di legge dalla data dell'evento dannoso sull'importo anno per anno rivalutato fino al giugno 2011, diventa € 28.368,70, cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla data della sentenza di primo grado ad oggi, per un importo totale di € 34.238,07.

In definitiva, la somma complessivamente spettante a Parte_3 e al cui pagamento l Pt_5 deve essere condannata è pari a € 59.514,56, oltre i successivi interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

6. Sulle spese di lite

Con l'ordinanza di rinvio la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ciò premesso, occorre uniformarsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: "*In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse*

in favore della controparte" (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4818 del 03/03/2026).

Nel caso di specie, dall'esito complessivo del giudizio emerge che gli attori, *[…]* *Pt_1* *Parte_2* , *Parte_3* *Persona_1* (per essa, gli attuali eredi), *Parte_3* e *CP_3* hanno visto riconosciute le loro pretese sia quanto al danno non patrimoniale *iure hereditatis* (*Parte_1* *Parte_2* *[…]* , *Parte_3* , sia quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* (*Parte_1* *Parte_2* , *Parte_3* *Persona_1* *Pt_3* *[…]* *CP_3* , sia, infine, quanto al danno patrimoniale *Parte_1* .

Inoltre, *Parte_1* e *Parte_2* sono risultati creditori di una somma complessivamente superiore a quanto agli stessi cumulativamente corrisposto da parte della compagnia assicuratrice dell' *Pt_5* prima dell'introduzione del giudizio (€ 350.000,00).

Ne consegue, che le spese di lite debbano essere poste a carico dell' *Pt_5* che è risultata soccombente.

Tuttavia, poiché la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali è stata articolata in più capi alcuni dei quali sono stati respinti (per quanto concerne il danno *iure hereditatis*, è stata respinta la domanda di danno tanatologico, e di danno catastrofale, mentre, per quanto concerne il danno *iure proprio*, è stata respinta la domanda di danno morale avanzata da tutti gli attori e di danno biologico avanzata dai genitori del piccolo *Per_2*), deve riconoscersi una parziale compensazione, che, avuto riguardo all'intera economia del giudizio, si reputa equo determinare nella misura di 1/3.

Ciò in ossequio all'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale "*In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c."* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).

Inoltre, anche per il primo grado deve essere applicato il D.M. 55/2014, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *«in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 2727 (per quanto qui interessa, art. 29 d.m. 55/2014, n.d.r.), i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata»* (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019; Cass., S.U., 12 ottobre 2012, n. 17405; poi anche Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529);

Infine, trova applicazione il principio di diritto in base al quale, "*In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.*" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).

Secondo il suddetto orientamento la maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima. Nel caso di specie, si ritiene di applicarla soltanto per le prestazioni completate dopo il 23.10.2023 e ciò in quanto: con riferimento al primo grado di giudizio, la notula depositata in atti non contiene alcuna richiesta in tal senso; con riferimento al secondo grado, le pretese di *Persona_1* *CP_3* e *Controparte_2* sono state

respinte mentre la domanda di danno tanatologico avanzata da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* accolta dal giudice di appello, alla fine è risultata infondata; con riferimento al primo giudizio di legittimità, è stato accolto solo in parte il primo motivo del ricorso incidentale sulla base di attività difensiva identica per *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* entre sono stati respinti i restanti motivi riferiti anche agli altri attori; con riferimento al primo giudizio di rinvio, viene in considerazione il fatto che in esso si è discusso soltanto del *quantum debeatur*.

Per le prestazioni successive al 23.10.2023, trova applicazione il quarto comma dell'art. 4 del D.M. 55/2014 in quanto le pretese degli assistiti (*Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* sono identiche in fatto ed in diritto, per cui a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).

Inoltre, con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che "*In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato*" (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).

Infine, giova ricordare che in base all'art. 5, primo comma, del D.M. 55/2014 "*Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata*". Donde, occorre aver riguardo al criterio del *decisum* e non a quello del *disputatum.*

Poste tali premesse, la liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia, e, quindi, lo scaglione

di riferimento da € 52.001 a € 260.000 (avuto riguardo alla più elevata posta risarcitoria complessiva di € 248.210 riconosciuta in favore di *Parte_2*), l'impegno difensivo (medio) prestato:

- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria) e in € 440,50 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
- quanto al giudizio di appello, esclusa la fase di trattazione/istruttoria perché non espletata (Cass. Sez. 3^ ord. n. 10206 del 16.4.2021), in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
- quanto al primo giudizio di legittimità: in complessivi € 7.655,00 per compensi (di cui € 3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva, € 1.775,00 per fase decisionale) e in € 3.409,98 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP di legge;
- quanto al primo giudizio di rinvio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria perché non espletata (Cass. Sez. 3^ ord. n. 10206 del 16.4.2021) in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
- quanto al secondo giudizio di legittimità, in complessivi € 8.573,60 per compensi (€ 3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva, € 1.775,00 per fase decisionale per un totale di € 7.655,00, ridotto del 30% ex art. 4, comma 4, e aumentato del 60% per la presenza di due soggetti oltre al primo aventi la medesima posizione processuale) ed € 3.644,61 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
- quanto al presente giudizio di rinvio, esclusa la fase di trattazione per assenza di attività istruttoria (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) in complessivi € 11.189,92 per compensi (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria per un totale di € 9.991,00 ridotto del 30% ex art. 4, comma 4, e aumentato del 60% per la presenza di due soggetti oltre al primo aventi la medesima posizione processuale) e in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP di legge.

Nulla deve disporsi quanto alle spese relative al rapporto processuale tra l' *[...] CP_6* e *CP_3*, *Controparte_2* e *Persona_1* (e per essa degli eredi) con riguardo al primo giudizio di rinvio, al secondo giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, essendo i predetti rimasti contumaci.

Infine, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – che rientrano a pieno titolo nelle spese di lite la cui regolamentazione è demandata a questa Corte - debbono essere poste in via definitiva a carico di *Parte_1* e di *Parte_2*, risultati soccombenti sulla domanda di danno biologico in proprio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente pronunciando in sede di secondo rinvio dalla Cassazione, che ha cassato la sentenza di questa Corte d'Appello n. 2438/2021 pubblicata il 17.12.2021, così provvede:

1) determina nella somma di € 54.630,00, già rivalutata ad oggi, il risarcimento dovuto per il danno biologico terminale sofferto da *Persona_3* e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli eredi, *Parte_2*, *Parte_1* e *Pt_3 [...]* a percepire nel limite di 1/3 ciascuno detta somma, con interessi compensativi come da motivazione;

2) accerta e dichiara che il debito risarcitorio dell' *Controparte_6 [...]* nei confronti di *Parte_2* e di *Parte_1* è stato estinto per effetto dei pagamenti eseguiti dall'assicurazione dell' *Pt_5* in data 26.2.2004 e in data 20.9.2016;

3) condanna l' *Controparte_6* a risarcire a *Pt_3 [...]* la somma complessiva di € 59.514,56, oltre i successivi interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

4) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna l' *[...] Controparte_6* a pagare i rimanenti 2/3 di tutte le misure intere liquidate, per ciascun grado di giudizio, secondo il calcolo specificato in parte motiva, in favore di *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3*, *Persona_1*, *Controparte_2* e *CP_3*, quanto alle spese del primo grado, del secondo grado e del primo giudizio di legittimità, e in favore dei soli *Parte_1*, *Parte_2 [...]*, *Parte_3*, quanto alle spese del primo giudizio di rinvio, del secondo giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;

5) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado interamente a carico di *Parte_1* e *Parte_2* .

Firenze, così decisa il 5 ottobre 2026, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.

Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro

La Presidente
Dania Mori

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.